



Consiglio Regionale del Piemonte

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE CONTINUA**

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI PIEMONTE
Allegato di delibera di Consiglio n. 521 del 16 maggio 2020

INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della
Formazione Continua

Art. 4 Incompatibilità

Art. 5 Funzionamento

Art. 6 Calcolo dei Crediti Formativi

Art. 7 Esoneri

Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini

Art. 9 Diritti di Segreteria

Art. 10 Norme transitorie

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento è previsto dall'Art. 16, comma 1, "*Attribuzioni dei Consigli regionali dell'Ordine*" del "*Regolamento per la Formazione Continua*" ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019 e dalle "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" di cui all'Art. 18, "*Modalità d'attuazione*" del suddetto Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2020.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della "*Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua*" (di seguito detta Commissione consultiva AFC), istituita ai sensi dell'Art. 8, comma 3.

Art. 2 Competenze della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

La Commissione consultiva AFC nell'esercizio delle sue funzioni coadiuva il CROAS del Piemonte, al quale compete, in seduta di Consiglio, il potere di deliberazione. La commissione:

- a) esprime parere circa l'attribuzione di crediti formativi agli eventi che si svolgono nel territorio regionale, proposti da soggetti, autorizzati dal CNOAS e/o convenzionati con i CROAS;
- b) esprime parere circa l'attribuzione di crediti formativi ad eventi, la cui valutazione è di competenza del CNOAS il quale, con Atto motivato, avrà concesso deroga, a tempo determinato, al "*Regolamento per la Formazione Continua*";
- c) esprime parere circa i corsi organizzati in partenariato con i sottoscrittori di protocolli d'intesa o convenzioni, con facoltà di poter richiedere approfondimenti e/o integrazioni della documentazione, laddove ritenuto necessario;
- d) esprime parere circa le attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca e progettualità innovative;
- e) esprime parere circa l'attribuzione e l'entità dei crediti inerenti le richieste di riconoscimento di attività formative ex post, inoltrate dagli Iscritti;
- f) esprime parere, anche rispetto al periodo riconosciuto, circa le domande di esonero dall'obbligo formativo, presentate dagli Iscritti;
- g) coadiuva il Consiglio del CROAS Piemonte nella verifica dell'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, in forza a quanto previsto dall'Art. 15, "*Adempimenti degli Iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo*" del "*Regolamento per la Formazione Continua*" approvato dal CNOAS;
- h) collabora con la Commissione Etica e Deontologia nell'esercizio della funzione di controllo sull'ottemperanza degli Iscritti all'obbligo formativo, ai sensi del "*Regolamento sulle funzioni di monitoraggio della Commissione Etica e Deontologia*", adottato con Delibera n. 403 del 17/04/2020;
- i) provvede alla valutazione delle posizioni irregolari in ordine all'adempimento dell'obbligo formativo degli Iscritti, da sottoporre al Consiglio del CROAS Piemonte ai sensi dell'Art. 8 del DPR 137/2012;
- j) su impulso del CROAS Piemonte, provvede a regolamentare, istituire ed espletare, le verifiche annuali ed a campione volte ad accertare l'adempimento dell'obbligo formativo, presentandone gli esiti per la valutazione del Consiglio;

- k) in collaborazione con la Segreteria dell'Ordine e con le altre Commissioni Consiliari eventualmente delegate, provvede alla predisposizione dei dati necessari per l'aggiornamento al CNOAS in merito ai protocolli d'intesa e delle convenzioni sottoscritte;
- l) promuove la partecipazione della Commissione o di suoi Membri, ai Tavoli, Gruppi od Organismi sovra zonali, come il Coordinamento di Area Nord, in cui siano affrontati temi regolamentari o nodi procedurali, inerenti la Formazione Continua.

Art. 3 Costituzione e composizione della Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua

E' istituita la Commissione consultiva per l'Autorizzazione della Formazione Continua in forza a quanto previsto dall'Art. 8, comma 3, dal "*Regolamento per la Formazione Continua*" e dalle relative "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" approvati dal CNOAS.

Il Consiglio del CROAS Piemonte, con apposite Delibere:

- a) istituisce la Commissione consultiva AFC;
- b) stabilisce la composizione;
- c) nomina i componenti, anche subentranti;
- d) nomina il Referente su proposta dei membri della Commissione stessa;

Il mandato della Commissione coincide con quello del Consiglio che l'ha istituita.

La Commissione consultiva per l'autorizzazione della formazione continua opera nel rispetto del regolamento.

Ai componenti della Commissione consultiva AFC si applica quanto previsto dalla Legge n. 190 del 2012, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", dalle Linee Guida emanate dall'ANAC, dalle Linee Guida per la "*Prevenzione della corruzione e per la trasparenza*" del CNOAS, approvate con Delibera n. 184 del 16/12/2016, dal "*Regolamento per la Formazione Continua*" ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019 e dalle "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*".

Art. 4 Incompatibilità

In forza a quanto previsto dall'Art. 9 del "*Regolamento per la Formazione Continua*" e dalle relative "*Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione*" approvati dal CNOAS, Il ruolo di Consigliere del Consiglio regionale, del Consiglio nazionale, del Consiglio territoriale di Disciplina, del Consiglio nazionale di Disciplina risulta incompatibile con l'attività di formazione continua a titolo oneroso o con il ruolo di amministratore o titolare di enti autorizzati.

L'incompatibilità non riguarda le attività svolte a titolo gratuito da tali soggetti in qualità di Consiglieri che siano realizzate in rappresentanza istituzionale.

L'incompatibilità non si applica ai suddetti Consiglieri nei casi in cui si operi su conferimento dell'incarico e/o ordine di servizio disposti dal proprio datore di lavoro, purché la formazione continua non costituisca l'attività prevalente di chi lo conferisce e del professionista stesso.

Per quanto attiene alle attività di valutazione i componenti della Commissione consultiva AFC hanno l'obbligo di astenersi dalla valutazione qualora sussista un conflitto di interessi, ovvero, qualora un membro della Commissione sia coinvolto nell'organizzazione e realizzazione dell'evento da accreditare, sia il soggetto richiedente l'accreditamento di attività ex post od abbia richiesto il riconoscimento di esonero dall'obbligo formativo.

I termini e le modalità di applicazione vengono definiti all'art. 18 del citato "*Regolamento per la Formazione Continua*" approvato dal CNOAS.

Art. 5 Funzionamento

Per quanto attiene al funzionamento della Commissione consultiva AFC si fa riferimento a quanto previsto dall'Art. 28 del "Regolamento Interno", assunto con Delibera n. 134 del 05/08/2015 e s.m.i.

Art. 6 Calcolo dei Crediti Formativi

L'attribuzione dei crediti avviene in ragione a quanto previsto dal "Regolamento per la Formazione Continua" approvato dal CNOAS e dalle "Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione" nello specifico art. 12 "Attribuzione dei crediti formativi per gli eventi realizzati da soggetti autorizzati" e sezione c, "Riconoscimento degli eventi formativi".

La Commissione consultiva AFC provvede alla valutazione degli eventi formativi ed alla relativa proposta al Consiglio di attribuzione dei crediti sulla base della documentazione che viene fornita a supporto della richiesta, valutando tipologia, durata, qualità e temi trattati nell'evento.

L'istanza per il riconoscimento dell'accREDITamento dell'evento formativo, corredata dalla documentazione, deve pervenire al CROAS Piemonte almeno 45 giorni prima dell'evento stesso.

Per gli eventi che danno luogo alla maturazione di crediti deontologici si richiede dettaglio dei contenuti con abstract delle relazioni ad opera di professionisti Assistenti Sociali.

La Commissione consultiva AFC, valuta richieste inoltrate esclusivamente attraverso l'apposito modello informatico, messo a disposizione dal CNOAS, secondo le istruzioni presenti nella piattaforma dedicata.

Gli eventi formativi accreditati ex ante e ex post devono essere attinenti al servizio sociale professionale e organizzati da soggetti autorizzati e/o in convenzione/accordo/protocollo. Agli eventi formativi e alle attività formative potranno essere attribuiti crediti deontologici da parte del CNOAS o CROAS tenuto conto dei contenuti, dei docenti e dei tempi.

La tabella che segue costituisce orientamento per l'espressione del parere da parte della Commissione consultiva AFC. Viene integrata nel regolamento per facilità di consultazione.

Eventi formativi	Crediti formativi	Note
Corsi di formazione e aggiornamento	1 credito /1 ora	
Corsi di perfezionamento universitario, formazione, ricerca e master	1 credito /1 ora	
Corsi FAD	1 credito /1 ora	Valutazione di esclusiva competenza del CNOAS
Questionari online predisposti ai fini di ricerche sulla professione di assistente sociale	2 crediti di cui almeno uno deontologico	Valutazione di esclusiva competenza del CNOAS

Partecipazione ad iniziative formative organizzate dall'ente di cui il professionista è dipendente	1 credito /1 ora	
Partecipazione ad incontri individuali di supervisione professionale	2 crediti, di cui 1 deontologico, per ogni ora di supervisione fino a un massimo di 45 nel triennio	
Partecipazione ad incontri di supervisione effettuati da professionisti assistenti sociali e non rivolti a gruppi mono e/o multi- professionali	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	
Supervisione professionale	1 credito l'ora fino ad un massimo di 45 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici per triennio	
Supervisore e tutor accademico di tirocinio del corso di laurea di Servizio sociale (L 39 e Corso di laurea magistrale (LM 87) e master	Supervisione dei tirocini, curriculari e di adattamento, 15 crediti di cui massimo 5 deontologici per tirocinio per anno con un massimo di 45 crediti nel triennio	
Formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati all'elaborazione di protocolli operativi tra servizi, gruppi di ricerca	Gruppi di studio, di miglioramento, audit: progetti di almeno 2 mesi o con minimo di 4 incontri: 1 credito formativo per 2 ore non frazionabili. Progetti di ricerca di almeno 6 mesi: 10 crediti formativi Elaborazione di buone prassi o di protocolli interistituzionali e multi- professionali: 10 crediti formativi.	
Attività di docenza universitaria	2 crediti formativi per il numero di crediti formativi universitari (CFU) assegnati	

Cultore della materia /attività laboratorio	5 crediti per anno	
Partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari istituiti dal Consiglio nazionale e dai Consigli regionali	1 credito formativo e 1 deontologico per incontro, con un massimo di 30 crediti nel triennio, di cui massimo 15 deontologici nel triennio	Esclusi i consiglieri del CNOAS e dei CROAS
Incarico elettivo come consigliere del CNOAS o dei CROAS	7 crediti formativi e 5 deontologici per anno	
Incarico come componente del Consiglio territoriale o nazionale di disciplina	1 credito deontologico al mese di incarico fino 12 crediti deontologici all'anno	
Svolgimento di relazioni o lezioni	3 crediti a relazione fino a un massimo di 15 nel triennio. Cumulabile con i crediti come discente se presente almeno all'80% dell'intero evento formativo	
Partecipazione alle commissioni esami di stato	5 crediti per ogni sessione di cui 3 deontologici	
Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, monografie, ecc.	Monografie e libri 15 crediti per testo Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line (regolarmente registrate), o edite dai CROAS o dal CNOAS ed a loro enti controllati (Fondazioni, associazioni, ecc.): 4 crediti per articolo fino a un massimo di 12 nel triennio.	Da richiedersi nell'anno di pubblicazione. In relazione alla tematica trattata si possono attribuire crediti Deontologici.

Art. 7 Esoneri

Per il riconoscimento dell'esonero dall'obbligo alla formazione continua, si applica quanto previsto dall'Art. 14 del "Regolamento per la Formazione Continua" approvato dal CNOAS e dalle "Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione" nello specifico dalla sezione "Riconoscimento degli esoneri".

I motivi di esonero dall'obbligo formativo sono così declinati:

- 1) maternità/paternità, adozione/ affido per la durata di dodici mesi;
- 2) grave malattia o infortunio;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- 4) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

La Commissione consultiva AFC valuta esclusivamente le domande presentate utilizzando l'apposito format previsto nella piattaforma.

Gli esoneri possono essere riconosciuti esclusivamente per la durata effettiva dell'impedimento il quale deve essere chiaramente indicato nell'istanza.

La Commissione consultiva AFC assume l'autocertificazione dell'iscritto ma ha facoltà di richiedere integrazioni, anche documentali, quando l'istanza non sia chiaramente valutabile.

Le dichiarazioni degli Iscritti sono soggette alle norme specifiche e passibili di verifica, anche con controlli a campione, previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti.

Qualora le dichiarazioni a supporto della richiesta di esonero risultino a verifica, mendaci, la Commissione consultiva AFC segnalerà al Consiglio al fine di procedere alla segnalazione dell'Iscritto alle autorità competenti, oltre che procedere contestualmente alla trasmissione della posizione al Consiglio Territoriale di Disciplina.

La Commissione consultiva AFC provvede alla valutazione degli eventi formativi ed alla relativa proposta al Consiglio.

Per quanto non espressamente previsto nelle specifiche ipotesi di esonero, il computo dei crediti ammonta a 5 crediti a trimestre ovvero di 1,67 crediti al mese, con arrotondamento negativo.

La tabella che segue costituisce orientamento per l'espressione del parere da parte della Commissione consultiva AFC. Viene integrata nel regolamento per facilità di consultazione.

Motivazioni Esonero per maternità o congedo parentale		
Motivazione	Crediti Formativi	Note
Maternità/paternità, adozione, affido	Per ogni singola gravidanza può essere richiesto l'esonero che non può superare i 12 mesi. Esonero massimo di 20 crediti di cui 5 deontologici	
Gravidanza con complicanze della gestazione o in presenza di malattie preesistenti che possono aggravare la gestazione	E' legittimo richiedere l'esenzione dell'obbligo di formazione per il periodo in cui si manifestano tali complicanze, secondo quanto previsto per la malattia grave. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti	

Esonero per malattia grave o infortuni		
Motivazione	Crediti Formativi	Note
Esonero per malattia grave o infortunio	L'esonero viene applicato per periodi di malattia/infortunio uguali o superiori a 60 giorni. Per ogni mese di malattia esonero di 1,67 crediti	
Esonero per interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi		
Motivazione	Crediti Formativi	Note
Disoccupati, inoccupati, altra occupazione.	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti i 15 crediti deontologici nel triennio	
Pensionati	Esonero max. 45 crediti formativi nel triennio. Vanno conseguiti 15 crediti deontologici nel triennio	
Permanenza all'estero	Esonero dei crediti, anche deontologici, commisurato ai mesi di permanenza all'estero, non inferiore a sei.	
Incarichi pubblici elettivi	Esonero totale in caso in cui è accertato per il periodo in cui fruiscono dell'aspettativa durante l'espletamento del mandato	
Altri casi		
Motivazione	Crediti Formativi	Note
Zone colpite da catastrofi naturali: Potranno beneficiare di esonero dall'obbligo formativo i professionisti che esercitano la loro attività in zone colpite da catastrofi naturali, o che siano stati colpiti direttamente dai suddetti eventi. Le prestazioni di volontariato di professionisti nelle zone colpite	Esonero 1,67 crediti al mese fino ad un massimo di 6 mesi	

non costituiscono motivo di esonero.		
Assistenza al coniuge/partner o figli /parenti/ affini entro il secondo grado affetti da grave malattia, riconosciuta in base alla legge 104/92, art 33, o da infortunio	Possono richiedere una proporzionale riduzione del numero di crediti per ogni mese di assistenza. Tali esenzioni sono applicabili solo per periodi congedo L. 104/92 continuativi uguali o superiori a 60 giorni.	
Altre situazioni	Da valutare di volta in volta con il criterio di 1,67 al mese per periodi comunque superiori a 60 giorni	

Art. 8 Convenzioni, collaborazioni e patrocini

La Commissione consultiva AFC coadiuva l'Ufficio di Presidenza, collaborando con le altre Commissioni eventualmente delegate, esprimendo il proprio parere circa le richieste di convenzione, collaborazione, partenariato, protocolli d'intesa o patrocinio, presentate da aventi titolo, da sottoporre alla discussione ed eventuale deliberazione del Consiglio del CROAS Piemonte.

Art. 9 Diritti di Segreteria

È previsto il pagamento di Diritti di Segreteria per le richieste di riconoscimento di crediti formativi da effettuarsi attraverso il sistema PagoPA.

La quantificazione dei diritti di segreteria è definita da apposita delibera di Consiglio, pubblicata nell'Area "Amministrazione trasparente" del Sito Istituzionale.

Il pagamento dei diritti di segreteria non è dovuto per gli eventi effettuati a titolo gratuito, per le Agenzie formative/Enti che hanno sottoscritto con il CROAS Piemonte apposita convenzione per la Formazione continua che prevede agevolazioni per gli iscritti disoccupati segnalati dall'Ordine.

La commissione consultiva AFC ha il compito di controllare, al momento della valutazione della domanda, la presenza del pagamento dei diritti, se dovuto, avvalendosi dell'ausilio della segreteria.

Art. 10 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si farà riferimento al "Regolamento per la Formazione Continua" ai sensi del DPR 137/12, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali nella seduta del 14 dicembre 2019 e dalle "Linee di indirizzo, coordinamento ed attuazione"